

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 maggio 2025, n. 717

D.G.R. del 07/08/2020 n. 1327. Procedimenti di competenza dell' Amministrazione Regionale, Enti locali ed Enti di società vigilate o partecipate della Regione per i quali è ammessa la presentazione di istanza per il tramite dei CAA ai sensi del D.Lgs.n.99/2004, art.14, c.6. Modifica della D.G.R. del 08/08/2023 n. 1177. Approvazione schema di convenzione.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTI:

- gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. 4 febbraio 1997, n. 7;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28 luglio 1998;
- gli artt. 4 e 16 del D.lgs. n. 165 del 30.03.2001 e ss.mm.ii.;
- gli artt. 43 e 44 dello Statuto della Regione Puglia;
- il Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii., recante l'Atto di Alta Organizzazione "M.A.I.A. 2.0";
- il Regolamento interno di questa Giunta;

VISTO il documento istruttorio della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari, concernente l'argomento in oggetto e la conseguente proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Risorse Idriche, Tutela delle Acque e Autorità idraulica, Donato Pentassuglia;

PRESO ATTO

- a) delle sottoscrizioni dei responsabili della struttura amministrativa competente, ai fini dell'attestazione della regolarità amministrativa dell'attività istruttoria e della proposta, ai sensi dell'art. 6, co. 8 delle Linee guida sul "Sistema dei controlli interni nella Regione Puglia", adottate con D.G.R. 23 luglio 2019, n. 1374;
- b) della dichiarazione del Direttore di Dipartimento, in merito a eventuali osservazioni sulla proposta di deliberazione, ai sensi degli artt. 18 e 20 del Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii.;

Con voto favorevole espresso all'unanimità dei presenti e per le motivazioni contenute nel documento istruttorio che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione

DELIBERA

1. di prendere atto nel nuovo quadro regolatorio in materia di cui al Decreto del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste n. 83709 del 21 febbraio 2024 recante "Definizione dei requisiti di garanzia e di funzionamento che i Centri autorizzati di assistenza agricola devono possedere per l'esercizio delle loro attività" e ai conseguenti provvedimenti applicativi;
2. di modificare la D.G.R. del 08/08/2023 n. 1177 e di approvare il nuovo schema di convezione, Allegato A alla presente deliberazione, per la disciplina delle attività svolte dai CAA ai sensi della legge regionale 38/2011, art. 18, della D.G.R. n. 1327 del 7 agosto 2020 e della D.G.R. n. 1177 dell'8 agosto 2023;
3. di demandare al direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo rurale ed Ambientale la sottoscrizione della convenzione;
4. di *stabilire che i Dirigenti delle Sezioni del Dipartimento possono individuare ulteriori procedimenti amministrativi oltre quelli individuati con la D.G.R. n. 1327 del 07/08/2020;*
5. di *demandare ai Dirigenti delle Sezioni del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo rurale e Ambientale,*

limitatamente ai procedimenti amministrativi diversi da quelli indicati con la D.G.R. n. 1327 del 07/08/2020, l'approvazione delle disposizioni operative tra quelle di rispettiva competenza, per lo svolgimento delle ulteriori attività affidate in convenzione;

6. di trasmettere il presente provvedimento all'Agea, a cura della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari;
7. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia in versione integrale.

Il Segretario Generale della Giunta

NICOLA PALADINO

Il Presidente della Giunta

RAFFAELE PIEMONTESE

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: D.G.R. del 07/08/2020 n. 1327. Procedimenti di competenza dell'Amministrazione Regionale, Enti locali ed Enti di società vigilate o partecipate della Regione per i quali è ammessa la presentazione di istanza per il tramite dei CAA ai sensi del D.Lgs.n.99/2004, art.14, c.6. Modifica della D.G.R. del 08/08/2023 n. 1177. Approvazione schema di convenzione.

Il Decreto Legislativo 21 maggio 2018, n.74, recante “Riorganizzazione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA e per il riordino del sistema dei controlli nel settore agroalimentare, in attuazione dell'articolo 15 della legge 28 luglio 2016, n. 154”, e ss.mm.ii.”, all'articolo 6, disciplina i Centri autorizzati di Assistenza Agricola (CAA) e definisce le attività che gli stessi possono essere incaricati a svolgere, con apposita convenzione con gli organismi pagatori, le Regioni e P.P.A.A., per conto dei propri utenti e sulla base di specifico mandato scritto. Altresì, all'articolo 21(1) viene disposta l'abrogazione del Decreto Legislativo 27 maggio 1999, n.165, che all'articolo 3bis disciplinava l'attività dei Centri di Assistenza Agricola.

Il Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n.99, recante “Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della legge 7 marzo 2003, n. 38” e, in particolare, l'art. 13, stabilisce che ai CAA può essere affidato l'aggiornamento del fascicolo aziendale elettronico e all'art. 14, comma 6, si prevede che, per le istanze relative all'esercizio dell'attività agricola presentate alla pubblica amministrazione per il tramite dei CAA, la pubblica amministrazione adotta il provvedimento finale entro i termini previsti per i singoli procedimenti; decorso tale termine la domanda si intende accolta.

Col Decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (M.A.S.A.F.) n. 83709 del 21/02/2024 recante “Definizione dei requisiti di garanzia e di funzionamento che i Centri autorizzati di assistenza agricola devono possedere per l'esercizio delle loro attività” viene novellata la materia prima recata dal decreto del 27 marzo 2008, per il quale l'articolo 20(4) del decreto prevede l'abrogazione.

Il suddetto decreto ministeriale, all'articolo 2, in coerenza con quanto stabilito dal D.Lgs. n.74/2018 all'articolo 6(1), dispone in materia di attività dei CAA fornendone anche un elenco, disponendo in via generale che i CAA svolgono attività di assistenza alle imprese agricole, nonché ogni altra attività prevista dalla legge o agli stessi delegata dagli organismi pagatori, dalle Regioni e P.P.A.A. e da altri enti pubblici, nel rispetto delle specifiche competenze riservate agli iscritti agli ordini e ai collegi professionali, secondo il principio della sussidiarietà.

Lo stesso articolo, al comma 7, in coerenza con quanto stabilito all'articolo 6(2) del D.Lgs. n.74/2018, prevede che, previo mandato dei loro utenti, i CAA accertano e attestano fatti o circostanze di ordine tecnico, concernenti situazioni o dati certi relativi all'esercizio dell'attività di impresa, fatte salve le attività che la legge riserva ai professionisti abilitati.

Inoltre, il comma 8 dell'articolo sopra citato, dispone che, conformemente con quanto previsto all'articolo 14, comma 6, del suddetto D.Lgs. n.99/2004, nonché nelle pertinenti disposizioni regionali, i CAA svolgono attività di verifica della completezza documentale delle istanze presentate dai produttori nell'ambito dei procedimenti amministrativi di competenza degli enti pubblici e degli enti locali.

Altresì, l'articolo 12, comma 7, del Decreto n. 83709/2024 suddetto, stabilisce che le convenzioni tra i CAA e l'organismo di coordinamento e gli organismi pagatori, nonché con

le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, possono prevedere, in relazione alle attività oggetto di affidamento, requisiti di capacità operativa aggiuntivi rispetto a quelli minimi di cui ai precedenti commi dello stesso articolo. Inoltre, è fatta salva comunque la facoltà per le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano di prevedere ulteriori requisiti minimi di garanzia e di funzionamento di cui al presente capo II del predetto Decreto.

La Legge Regionale del 30 dicembre 2011, n. 38, all'articolo 18, disciplina la semplificazione degli adempimenti in agricoltura disponendo al comma 1 che "Ferma restando la competenza delle singole Amministrazioni nei processi autorizzativi, per il perseguimento di obiettivi di semplificazione amministrativa dei procedimenti di interesse dei soggetti che esercitano l'attività agricola, nei procedimenti di certificazione della qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP) e di assegnazione del carburante agricolo agevolato, è facoltà dei soggetti che esercitano l'attività agricola, la presentazione dell'istanza per il tramite dei Centri autorizzati di assistenza agricola (CAA) ai sensi dell'articolo 14 (Semplificazione degli adempimenti amministrativi), comma 6, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 (Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l) ee), della legge 7 marzo 2003, n. 38), e successive modifiche e integrazioni" ed, al comma 3, che "Con deliberazione della Giunta regionale sono individuati gli adempimenti istruttori riferiti ai singoli procedimenti cui i centri autorizzati di assistenza agricola sono tenuti, i termini massimi di conclusione dei procedimenti, nonché eventuali requisiti aggiuntivi per i centri autorizzati di assistenza agricola".

Lo stesso articolo della suddetta legge regionale, al comma 2, dispone che "la Giunta regionale, con propria deliberazione, su proposta dell'Assessore regionale alle risorse agroalimentari, può individuare ulteriori procedimenti, anche di competenza degli enti locali e degli enti o società vigilate e/o partecipate dalla Regione, per la presentazione delle istanze ai sensi del comma 1";

Con la D.G.R. del 7 agosto 2020, n. 1327, è stata modificata ed integrata la D.G.R. del 18/02/2013, n. 243, recante appunto "Applicazione dell'art. 18 L.R. n. 38/2011. Individuazione procedimenti competenza dell'Amministrazione Regionale, degli Enti locali e Enti di società vigilate o partecipate della Regione per i quali è ammessa la presentazione di istanza per il tramite dei CAA ai sensi del D.lgs. n. 99/2004, art.14, c.6, individuazione adempimenti istruttori".

Circa l'individuazione dei procedimenti di competenza per i quali è ammessa la presentazione di istanza per il tramite dei CAA ai sensi del D.lgs. n. 99/2004, art.14, c.6, la suddetta D.G.R. n.1327/2020, nell'allegato A identifica i "Procedimenti amministrativi rientranti nell'ambito di applicazione dell'art. 18 della L.R. 30 dicembre 2011, n.38".

La stessa D.G.R. definisce: nell' Allegato B modalità e termini di coinvolgimento dei CAA per i procedimenti amministrativi rientranti nell'ambito di applicazione dell'art. 18 della L.R. 30 dicembre 2011, n. 38; nell'Allegato C i requisiti minimi, aggiuntivi rispetto a quanto previsto dal D.M. 27 marzo 2008, che i CAA devono possedere al fine di svolgere le funzioni istruttorie di cui alla deliberazione; all'Allegato D i contenuti minimi essenziali del mandato conferito dal soggetto esercente l'attività agricola al CAA per lo svolgimento delle attività di cui alla deliberazione; all'Allegato E gli elementi essenziali delle certificazioni rilasciate dal CAA agli utenti relativi all'inoltro dell'istanza all'Amministrazione competente nonché l'eventuale certificazione attestante il decorso del termine di conclusione del procedimento; all'Allegato F l'attestazione che l'incaricato del CAA trasmette all'Amministrazione

competente unitamente all'istanza dell'impresa agricola istruita nei termini e con le modalità di cui alla deliberazione.

Il nuovo quadro regolatorio introdotto dal D.Lgs. n.74/2018 e dal Decreto ministeriale n.83709/2024, ridefinendo taluni requisiti oggettivi e soggettivi che i Centri di Assistenza Agricola (CAA) devono possedere per poter operare, ha imposto una revisione della normativa discendente regionale, infatti, con la D.G.R. del 10 marzo 2025, n. 277, sono state fornite a livello regionale le nuove disposizioni generali per l'autorizzazione ad operare come Centri autorizzati di Assistenza Agricola (CAA) nel territorio della Regione Puglia, ai sensi del Decreto Legislativo 21 maggio 2018, n.74 e del Decreto del Ministero della agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 21 febbraio 2024, n.83709, prevedendo l'annullamento e sostituzione delle disposizioni adottate precedentemente in materia con la D.G.R. 3 marzo 2009, n.260, che risultano superate.

Con la stessa D.G.R. n. 277 del 10/03/2025 è stato disposto nell'Allegato A, all'articolo 9, che a norma dell'articolo 12, comma 7, del Decreto ministeriale n.83709/2024, in relazione alle attività oggetto di affidamento in convenzione con i CAA, la Regione può prevedere con successivo provvedimento requisiti di capacità operativa aggiuntivi rispetto a quelli minimi di cui ai commi da 1 a 6 del predetto decreto, nonché prevedere ulteriori requisiti minimi di garanzia e funzionamento oltre a quelli stabiliti al Capo II del Decreto ministeriale.

Con la Determinazione del Dirigente della Sezione Competitività delle filiere agroalimentari n.167 del 9 aprile 2025 sono state adottate le disposizioni operative per l'autorizzazione ad operare come Centri di Assistenza Agricola (CAA) nel territorio della Regione Puglia e per l'attività di controllo e vigilanza cui gli stessi sono sottoposti, a norma del DM n.83709 del 21/02/2024 e della D.G.R. n.277 del 10/03/2025, prevedendo altresì, l'annullamento e la sostituzione delle disposizioni adottate precedentemente in materia con la D.D.S. n.1039 del 20 dicembre 2011;

Il CAA con la sottoscrizione di una apposita convenzione con l'organismo pagatore, a norma dell'articolo 1 del D.lgs. n.74/2018 e dell'articolo 2, comma, 3 del DM n.83709/2024, può essere delegato alla costituzione, aggiornamento e custodia del fascicolo aziendale, nonché della predisposizione e registrazione nei sistemi informativi di istanze, dichiarazioni, domande di aiuto, di sostegno e di pagamento che i produttori intendono presentare.

Il CAA, a norma dell'articolo 6, comma 4, del D.lgs. n.74/2018 e dell'articolo 3 del DM n.83709/2024, per le attività previste all'articolo 2 dello stesso decreto è responsabile della identificazione del produttore e dell'accertamento del titolo di conduzione dell'azienda, della corretta immissione dei dati nei sistemi informativi e della verifica della sottoscrizione delle istanze, delle domande di aiuto, di pagamento e delle dichiarazioni a corredo da parte dell'interessato, del rispetto della normativa in materia di protezione di dati personali e delle procedure stabilite e fornite dall'organismo pagatore e dagli altri enti convenzionati.

Con la D.G.R. del 08/08/2023, n. 1177 "D.G.R. 18.02.2013, n. 243 Applicazione dell' art. 18 L.R. n. 38/2011. Procedimenti di competenza Amministrazione Regionale, Enti locali ed Enti e società vigilate o partecipate della Regione per i quali è ammessa la presentazione di istanza per il tramite dei CAA ai sensi del D.lgs. n. 99/2004, art.14, c.6, individuazione adempimenti istruttori. Approvazione schema di convenzione." è stato definito lo schema di convenzione per attivare l'attività istruttoria, come declinata nella D.G.R. n. 1327/2020.

Relativamente ai procedimenti amministrativi individuati con la D.G.R. n.1327/2020, la stessa precisa che i CAA possono svolgere attività istruttoria sull'istanza presentata per conto dell'utente, consistente nel riscontro della completezza documentale di ciascun procedimento, compresi gli adempimenti relativi al rilascio, nei confronti dei soggetti esercenti l'attività agricola, della attestazione della data di inoltro dell'istanza all'amministrazione competente ai

fini della decorrenza del termine per l'adozione del provvedimento finale, nonché al rilascio della attestazione dell'eventuale decorso del termine di conclusione del procedimento e la modalità con la quale documentare l'esito dell'attività svolta da inoltrare all'Amministrazione regionale competente.

La D.G.R. del 07/08/2020 n.1327 e la D.G.R. del 08/08/2025 n.1177 prevedono di stabilire che, ferme restando le responsabilità amministrative, civili e penali, la disciplina delle conseguenze correlate a eventuali inadempienze/irregolarità nello svolgimento dell'attività da parte del CAA è definita con successivo provvedimento dirigenziale.

Rispetto ai procedimenti amministrativi la cui istanza può essere presentata per il tramite del CAA, a norma dell'art. 1, comma 2, della dell'art.18 della L.R. 30 dicembre 2011, per la maggiore efficacia dell'azione amministrativa nel rispetto delle competenze affidate, i soggetti competenti per materia possono procedere all'individuazione di ulteriori procedimenti oltre quelli stabiliti dalla D.G.R. n. 1327 del 07/08/2020.

Per le finalità di cui alla presente deliberazione, e con riferimento agli allegati alla predetta deliberazione, si ritiene necessario che lo schema di convenzione di cui alla D.G.R. del 07/08/2020 n.1327 sia adeguato alla nuova normativa citata in premessa, ed altresì, che in esso siano contenute le disposizioni per:

- definire il flusso procedimentale sul quale si innesta l'azione istruttoria effettuata dal CAA, di cui all'allegato A;
- definire un modello di check-list previsto all'allegato B, nel quale si evidenzia il percorso istruttorio affidato;
- definire i requisiti minimi di garanzia e funzionamento del CAA previsti all'allegato C, ai sensi dei riferimenti normativi previsti dal DM n.83709/2024 e dalle conseguenti deliberazioni e determinazioni citate, per l'aggiornamento al nuovo quadro regolatorio;
- individuare le competenze in ordine alle funzioni dei soggetti coinvolti.

Vista la D.G.R. 15 settembre 2021, n. 1466 recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata "Agenda di Genere";

Vista la D.G.R. 26 settembre 2024, n. 1295 recante "Valutazione di Impatto di Genere (VIG). Approvazione indirizzi metodologico-operativi e avvio fase strutturale".

Sulla base di quanto in premessa, al fine di dare seguito alle disposizioni regionali in materia, considerati il nuovo quadro normativo in materia, le peculiarità dei procedimenti amministrativi individuati e l'efficacia dell'azione amministrativa con particolare riferimento alla semplificazione dei procedimenti amministrativi, appare necessario approvare un nuovo schema di convenzione.

Garanzie di riservatezza

“La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.”.

Esiti Valutazione di impatto di genere: neutro

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 E SS.MM.II.

La presente deliberazione non comporta implicazioni, dirette e/o indirette, di natura economico-finanziaria e/o patrimoniale e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Tutto ciò premesso, al fine di dare seguito alle disposizioni regionali in materia, considerati il nuovo quadro normativo in materia, le peculiarità dei procedimenti amministrativi individuati e l'efficacia dell'azione amministrativa con particolare riferimento alla semplificazione dei procedimenti amministrativi, appare necessario approvare un nuovo schema di convenzione per lo svolgimento dell'attività da parte dei CAA, ai sensi dell'art. 4, co. 4, lett. k) della L.R. 7/1997, si propone alla Giunta regionale:

1. di prendere atto nel nuovo quadro regolatorio in materia di cui al Decreto del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste n. 83709 del 21 febbraio 2024 recante "Definizione dei requisiti di garanzia e di funzionamento che i Centri autorizzati di assistenza agricola devono possedere per l'esercizio delle loro attività" e ai conseguenti provvedimenti applicativi;
2. di modificare la D.G.R. del 08/08/2023 n. 1177 e di approvare il nuovo schema di convenzione, Allegato A alla presente deliberazione, per la disciplina delle attività svolte dai CAA ai sensi della legge regionale 38/2011, art. 18, della D.G.R. n. 1327 del 7 agosto 2020 e della D.G.R. n. 1177 dell'8 agosto 2023;
3. di demandare al direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo rurale ed Ambientale la sottoscrizione della convenzione;
4. di demandare ai Dirigenti delle Sezioni del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo rurale e Ambientale, l'approvazione delle disposizioni operative tra quelle di rispettiva competenza, per l'effettuazione dell'attività affidata in convenzione;
5. di stabilire che i Dirigenti delle Sezioni del Dipartimento possono individuare ulteriori procedimenti amministrativi oltre quelli individuati con la D.G.R. n. 1327 del 07/08/2020;
6. di trasmettere il presente provvedimento all'Agea, a cura della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari;
7. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia in versione integrale.

I sottoscritti attestano la regolarità amministrativa dell'attività istruttoria e della proposta, ai sensi dell'art. 6, co. 3, lett. da a) ad e) delle Linee guida sul "Sistema dei controlli interni nella Regione Puglia", adottate con D.G.R. 23 luglio 2019, n. 1374.

IL RESPONSABILE E.Q. dott. Antonio Fallacara

firma

 Antonio Fallacara
27.05.2025
09:45:12
GMT+01:00

IL DIRIGENTE di Sezione dott. Luigi Trotta

firma

 Luigi Trotta
27.05.2025 10:00:37
GMT+01:00

Il Direttore ai sensi degli artt. 18 e 20 del Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii., NON RAVVISA la necessità di esprimere osservazioni alla presente proposta di DGR.

IL DIRETTORE di Dipartimento Prof. Gianluca Nardone

firma



GIANLUCA
NARDONE
27.05.2025
12:29:47
UTC

L'Assessore all'Agricoltura, Risorse Idriche, Tutela delle Acque e Autorità idraulica, Donato Pentassuglia, ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale,

propone

alla Giunta regionale l'adozione del presente atto

firma



DONATO
PENTASSUGLIA



REGIONE PUGLIA

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE E AMBIENTALE

SEZIONE COMPETITIVITA' DELLE FILIERE AGROALIMENTARI

Allegato A alla proposta di Delibera ALI/DEL/2025/00013

Il Dirigente della Sezione
Dott. Luigi Trotta

 LUIGI TROTTA
29.05.2025
11:40:00 UTC

SCHEMA DI CONVENZIONE

per la disciplina delle attività svolte dai CAA ai sensi della Legge regionale n. 38/2011, art. 18, della D.G.R. n. 1327 del 7 agosto 2020 e della D.G.R. n. 1177 del 8 agosto 2023.

Il giorno del mese dell'anno

TRA

la Regione Puglia - Codice Fiscale 80017210727 - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale - rappresentata dal prof./dott....., nato a il, nella qualità di Direttore del Dipartimento Agricoltura, sviluppo rurale e ambientale, domiciliato per la carica a Bari, lungomare Nazario Sauro n. 45/47, C.A.P. 70121, presso la sede del Dipartimento - PEC:.....;

E

il Centro di Assistenza Agricola (di seguito CAA), denominato "....." con sede in....., via n.; CF: PEC nella persona di..... nato a il nella sua qualità di rappresentante legale o rappresentante giusta delega rilasciata da in data n.;

VISTI

il D.Lgs. 18 maggio 2001 n. 228 "Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57";

il D.Lgs. 29 marzo 2004 n. 99 "Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della legge 7 marzo 2003, n. 38";



REGIONE PUGLIA

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE E AMBIENTALE

SEZIONE COMPETITIVITA' DELLE FILIERE AGROALIMENTARI

il D.Lgs. 21 maggio 2018 n. 74 e successive modificazioni e integrazioni ed, in particolare, l'art. 6 del che disciplina l'attività dei Centri autorizzati di assistenza agricola (CAA);

la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, recante "Nuove norme in materia di procedimenti amministrativi e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

il D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE", come novellato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101;

il D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e successive modificazioni ed integrazioni, recante "Codice dell'amministrazione digitale";

il Decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 21 febbraio 2024 recante "Definizione dei requisiti di garanzia e di funzionamento che i Centri autorizzati di assistenza agricola devono possedere per l'esercizio delle loro attività";

la L.R. 19 dicembre 2008, n. 36 "Norme per il conferimento delle funzioni e dei compiti amministrativi al sistema delle autonomie locali";

la L.R. 30 dicembre 2011, n. 38 - art. 18 "Semplificazione adempimenti amministrativi in agricoltura";

la D.G.R. 18 febbraio 2013, n. 243 "Applicazione dell'art. 18 della Legge regionale n. 38/2011. Individuazione dei procedimenti di competenza dell'Amministrazione regionale, degli Enti locali e degli Enti di società vigilate o partecipate della Regione per i quali è ammessa la presentazione di istanza per il tramite dei CAA ai sensi del D. Lgs. 99/2004, art. 14, comma 6, ed individuazione degli adempimenti istruttori.";

la D.G.R. 7 agosto 2020, n. 1327 <D.G.R. 18.02.2013, n. 243 "Applicazione dell'art. 18 L. R. n. 38/2011. Individuazione procedimenti di competenza dell'Amministrazione regionale, degli Enti locali e Enti di società vigilate o partecipate della Regione per i quali è ammessa la presentazione di istanza tramite dei CAA ai sensi del D.Lgs. n. 99/2004, art. 14, c. 6, individuazione adempimenti istruttori". Modifiche integrazioni.>;

la D.G.R. 8 agosto 2023, n. 1177 <D.G.R. 18 02 2013, n. 243 Applicazione dell' art. 18 L.R. n. 38/2011. Procedimenti competenza Amministrazione Regionale, Enti locali ed Enti e società vigilate o partecipate della Regione per i quali è ammessa la presentazione di istanza per il tramite dei CAA ai sensi del D.Lgs. n. 99/2004, art.14, c.6, individuazione adempimenti istruttori. Approvazione schema di convenzione.>;



REGIONE PUGLIA

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE E AMBIENTALE

SEZIONE COMPETITIVITA' DELLE FILIERE AGROALIMENTARI

la D.G.R. n. 277 del 10 marzo 2025 recante le disposizioni generali per l'autorizzazione ad operare come Centri autorizzati di Assistenza Agricola (CAA) nel territorio della Regione Puglia, ai sensi del Decreto Legislativo 21 maggio 2018, n. 74 e del Decreto del Ministero della agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 21 febbraio 2024 n. 83709, ed annullamento e sostituzione delle disposizioni adottate precedentemente in materia con la D.G.R. 3 marzo 2009, n. 260;

la D.D.S. n. 167 del 9 aprile 2025 recante le disposizioni operative per l'autorizzazione ad operare come Centri di Assistenza Agricola (CAA) nel territorio della Regione Puglia e per l'attività di controllo e vigilanza cui gli stessi sono sottoposti a norma del DM n. 83709 del 21/02/2024 e della D.G.R. n. 277 del 10/03/2025), prevedendo altresì, l'annullamento e la sostituzione delle disposizioni adottate precedentemente in materia con la D.D.S. n. 1039 del 20 dicembre 2011;

la Deliberazione di Giunta Regionale n. Del

l'istanza presentata in data, con cui il CAA, come innanzi rappresentato, in possesso del riconoscimento di cui all'art. 14 del D.M. 21 febbraio 2024 ed abilitato ad operare con decreto ed avente sedi operative nella Regione Puglia, anche per il tramite di società ausiliarie, ai sensi dell'art. 17 del D.M. citato, ha manifestato l'interesse ad assistere i soggetti che esercitano l'attività agricola e che ne fanno richiesta nell'espletamento della procedura intesa ad ottenere il provvedimento o la certificazione dei procedimenti amministrativi di cui all'allegato A della deliberazione n. 1327/2020, previa stipula di apposita convenzione;

gli esiti dell'istruttoria;

CONSIDERATO

che il CAA presenta i requisiti minimi di garanzia e funzionamento come previsti dalla D.G.R. 7 agosto 2020, n. 1327, richiesti per la sottoscrizione della presente Convenzione.

Tutto ciò premesso e considerato, ritenuto parte integrante e sostanziale del presente atto, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1- Oggetto

Con la presente convenzione la Regione Puglia, qui rappresentata dal Dipartimento Agricoltura, Sviluppo rurale e ambientale della Regione Puglia, di seguito "Dipartimento", e il CAA, di seguito "CAA", definiscono le condizioni minime per l'espletamento delle attività che il CAA può svolgere ai sensi e per gli effetti della L. R. 38/2011, art. 18, e della Deliberazione di Giunta regionale n. 1327 del 7 agosto 2020, che individua i procedimenti di competenza dell'Amministrazione regionale, degli Enti locali e degli Enti o società vigilate o partecipate dalla Regione, per i quali è ammessa la



REGIONE PUGLIA

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE E AMBIENTALE

SEZIONE COMPETITIVITA' DELLE FILIERE AGROALIMENTARI

presentazione di istanza per il tramite dei Centri Autorizzati di Assistenza Agricola (CAA), ai sensi del citato articolo 14, comma 6, del Decreto legislativo n. 99.

Le Parti danno atto e riconoscono che i procedimenti per i quali è ammessa l'istanza tramite i centri autorizzati di assistenza agricola sono quelli richiamati nell'Allegato A della Deliberazione n. 1327 del 7 agosto 2020, fatte salve le attività che la legge riserva ai professionisti abilitati.

Con proprie determinazioni e nell'ambito delle competenze assegnate, le Sezioni del Dipartimento possono individuare ulteriori procedimenti amministrativi per i quali è ammessa la presentazione di istanza per il tramite dei Centri Autorizzati di Assistenza Agricola (CAA), ai sensi del citato articolo 14, comma 6, del Decreto legislativo n. 99.

L'attività istruttoria affidata ai CAA in nessun modo può esplicitarsi nell'espressione di valutazioni complesse o che richiedano accertamenti tecnici o, ancora, l'espressione di valutazioni discrezionali e si limita alla sola attività di verifica della completezza documentale ed alla mera attestazione delle dichiarazioni, atti e documenti presentati dall'operatore agricolo a corredo della propria istanza.

L'autorizzazione al CAA ad effettuare le attività legate agli ulteriori procedimenti amministrativi, diversi da quelli indicati nella D.G.R. n. 1327 del 7 agosto 2020, è subordinata all'adozione di disposizioni operative da parte delle competenti Sezioni del

Dipartimento.

L'attività svolta dal CAA ai sensi della presente convenzione non dà luogo ad alcun rapporto di servizio tra la Regione ed il personale designato dal CAA, nei confronti della quale la Regione non assume obbligo alcuno.

Art. 2 - Durata e rinnovo

La presente convenzione ha validità triennale, salvi i casi di recesso unilaterale e risoluzione della convenzione di cui all'articolo 7 e comunque in tutti i casi nei quali si rilevi inosservanza agli impegni e obblighi di cui alla presente convenzione e per gravi inadempienze agli obblighi delle disposizioni normative e regolamentari vigenti correlati all'esercizio delle funzioni conseguenti alla sottoscrizione della convenzione.

E' ammesso il rinnovo per un triennio, con le stesse modalità di sottoscrizione della presente convenzione.

Art. 3 - Finanziamento

L'esecuzione della presente convenzione non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio dell'amministrazione regionale, e nessun compenso spetterà al CAA per le attività svolte in conseguenza della sottoscrizione della presente convenzione.



REGIONE PUGLIA

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE E AMBIENTALE

SEZIONE COMPETITIVITA' DELLE FILIERE AGROALIMENTARI

Art. 4 - Impegni ed obblighi del CAA

Il CAA si impegna a rispettare i requisiti minimi di garanzia e funzionamento previsti dalla normativa nazionale e regionale.

Il CAA si obbliga a dare esecuzione agli impegni derivanti dalla presente convenzione sia attraverso proprie sedi ubicate esclusivamente nel territorio della Regione Puglia sia attraverso sue eventuali società ausiliarie, ai sensi dell' articolo 17 del Decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 21 febbraio 2024, tutte ubicate esclusivamente nel territorio della Regione Puglia, attenendosi alle direttive e modalità fissate dalla Regione a mezzo del Dipartimento, assicurandone puntuale adempimento attraverso personale adeguatamente formato.

Il CAA si impegna a fornire al Dipartimento, prima dell'avvio delle attività in convenzione, una polizza assicurativa, aggiuntiva rispetto a quella indicata dall'articolo 8, comma 2, del D.M. 21 febbraio 2024, per la copertura della responsabilità civile per i danni diretti e indiretti provocati nell'esercizio dell'attività agli utenti o alle pubbliche amministrazioni con un massimale di rischio coperto pari ad euro 1.000.000,00.

Il CAA si impegna a svolgere le attività secondo le modalità di coinvolgimento di cui all'allegato B della Deliberazione n. 1327/2020.

Il CAA deve ricevere specifico mandato dall'utente per svolgere le attività di assistenza alla compilazione della istanza, secondo quanto previsto nell'allegato D della Deliberazione n. 1327/2020.

Il CAA deve garantire, attraverso un adeguato sistema di protocollazione, la certezza della data della protocollazione, secondo le procedure di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale). Inoltre, lo stesso dovrà garantire la conservazione della documentazione correlata all'istanza secondo disposizioni normative e regionali.

Nel compilare l'istanza il CAA procede alla verifica della corrispondenza della documentazione allegata alla stessa a quella fornita dall'utente nonché alla verifica della coerenza formale del contenuto della documentazione all'istanza in parola e rilascia alla Regione, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, attestazione di asseverazione delle attività istruttorie condotte secondo quanto previsto nell'allegato F della Deliberazione n. 1327/2020, corredata di apposita check-list opportunamente predisposta a norma dell'allegato B della Deliberazione n. 1327/2020.

Il CAA, su mandato dell'utente, cura nell'interesse dello stesso, anche mediante accesso negli uffici regionali preposti, comunque organizzati logisticamente, i rapporti intesi alla definizione delle ricorrenti fasi previste dalla procedura amministrativa, utilizzando procedure informatizzate così come indicate dagli uffici regionali.



REGIONE PUGLIA

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE E AMBIENTALE

SEZIONE COMPETITIVITA' DELLE FILIERE AGROALIMENTARI

Il CAA si impegna a rilasciare a ciascun utente certificazioni attestanti la data di inoltro all'amministrazione competente e l'eventuale decorso dei termini come previsti nell'allegato E della Deliberazione n. 1327/2020.

Il CAA si impegna, entro dieci giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione, a trasmettere, a firma del legale rappresentante, presso l'ufficio competente del Dipartimento, un elenco recante i seguenti dati:

- pec aziendale;
- elenco delle attrezzature informatiche presenti nella singola sede operativa, utili allo svolgimento delle attività come meglio indicate nel prosieguo della convenzione;
- cognome e nome degli operatori del CAA con separata indicazione di luogo e data di nascita, codice fiscale, titolo di studio, mail e cellulare.

Per le attività di cui alla presente convenzione il CAA deve dotarsi di operatori già formati e qualificati. Tutti gli operatori devono produrre al Dipartimento, per il tramite del CAA, idonee dichiarazioni sostitutive formate ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 attestanti la propria competenza professionale, di non incorrere in uno dei conflitti di interesse come di seguito meglio specificati e l'impegno a comunicare con estrema sollecitudine il verificarsi dell'evenienza oltre al possesso di altri requisiti eventualmente richiesti.

Per le attività di cui alla presente convenzione il CAA si impegna altresì, per sé e per le proprie sedi operative e/o per le sedi operative delle società ausiliarie di cui si avvale, a trasmettere alla Regione, entro 5 giorni dal verificarsi, eventuali situazioni di conflitto di interesse con lo svolgimento delle predette attività per ciascuno degli operatori impiegati.

Le situazioni di conflitto di interesse sono le seguenti:

- titolarità/rappresentanza legale dell'azienda agricola richiedente;
- compartecipazione finanziaria e/o patrimoniale con l'impresa agricola richiedente;
- legame coniugale, consanguineità entro il quarto grado, e di affinità entro il secondo grado, con il richiedente;
- eventuale adesione ad associazioni e ad altre organizzazioni i cui interessi siano coinvolti dallo svolgimento delle attività, esclusi i partiti politici e i sindacati;
- prestazioni di attività professionali a favore del richiedente o per conto di associazioni, ditte, imprese, aziende ed enti, che possano generare conflitto di interesse con la funzione di operatore;
- esistenza di rapporti tecnico-operativi con l'azienda richiedente.



REGIONE PUGLIA

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE E AMBIENTALE

SEZIONE COMPETITIVITA' DELLE FILIERE AGROALIMENTARI

Il CAA, nella qualità di soggetto che assiste l'utente nelle attività di presentazione dell'istanza di ottenimento del beneficio, non potrà essere affidatario di alcuna ulteriore funzione di controllo, sia in itinere che ex post, eventualmente posta in essere dalle amministrazioni interessate al fine di verificare nel merito i presupposti per l'accoglimento delle istanze presentate dal CAA medesimo.

Inoltre, il CAA si impegna a:

- comunicare alla Regione, entro 60 giorni dall'evento, le eventuali variazioni della propria sede legale e/o delle sedi operative;
- fornire, entro 30 giorni dall'evento, le variazioni riguardanti i soggetti inseriti nell'elenco di quelli operanti presso le sedi operative del CAA con particolare riferimento alla cessazione dell'attività dell'operatore, al fine di disattivare il relativo accesso on-line al sistema informatico, ovvero qualsiasi altra modifica organizzativa indicata nel succitato elenco.

Resta fermo l'obbligo, in capo al CAA, di attenersi ai manuali e alle procedure predisposti dalla Regione o dalle altre amministrazioni eventualmente interessate e, in particolare, di:

- partecipare con i propri operatori, in relazione alle attività oggetto della presente convenzione, ad eventuali corsi di formazione e aggiornamento organizzati e tenuti dall'Amministrazione regionale;
- far pervenire, a seguito di formale richiesta della Regione, la documentazione e gli allegati eventualmente necessari per le fasi di controllo, nel rispetto dei termini, comunque non inferiori a 10 giorni lavorativi e con le modalità indicate nella medesima richiesta;
- informare i richiedenti sul sistema di controlli e di sanzioni, nonché sulle conseguenze civili e penali previste dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale, qualora venga accertata la mancata veridicità delle dichiarazioni rese, delle quali, in ogni caso, sono responsabili sia civilmente sia penalmente;
- assicurare al richiedente, che ha conferito mandato di assistenza, la partecipazione al procedimento ed il diritto di accesso ai documenti amministrativi, limitatamente alle attività relative al procedimento, svolte dal CAA in esecuzione della convenzione, nelle forme e con le modalità, previste dalla L.241/90.

Nell'impossibilità di svolgere i compiti affidati dalla presente convenzione, sia per cause indipendenti dalla propria volontà, sia a seguito di risoluzione della convenzione o recesso anticipato, il CAA è obbligato a:



REGIONE PUGLIA

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE E AMBIENTALE

SEZIONE COMPETITIVITA' DELLE FILIERE AGROALIMENTARI

- darne comunicazione formale entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento, ai richiedenti dei quali ha acquisito mandato, al fine di limitarne i disagi e consentire loro, l'esercizio di un'opzione alternativa;
- conservare i documenti acquisiti per ciascun procedimento nei termini che saranno indicati nelle procedure e manuali.

Il CAA si obbliga a trasmettere al Dipartimento entro il 28 febbraio di ogni anno un report, nel quale sono contenute almeno le seguenti informazioni per ciascuna istruttoria eseguita, suddivisa per procedimento amministrativo, ai sensi della presente Convenzione, riferite all'anno precedente: il procedimento interessato, gli estremi anagrafici dell'impresa agricola/utente, l'oggetto dell'istanza, la data di ricezione dell'istanza da parte del C.A.A., la data di inoltro dell'istanza istruita all'Amministrazione competente, la data di ricezione dell'istanza da parte dell'Amministrazione ricevente, l'Ufficio ricevente.

Art. 5 - Impegni della Regione

Per l'esecuzione delle presente Convenzione, il Dipartimento individua:

- 1) la Sezione Competitività delle filiere agroalimentari per l'attività di istruttoria dell'istanza per la sottoscrizione della presente Convenzione, nonché per quella di controllo e vigilanza sul mantenimento dei requisiti minimi richiesti;
- 2) la Sezione Coordinamento dei servizi territoriali per l'attività di controllo e vigilanza sulle sedi operative dei CAA ubicate sul territorio regionale ai sensi della determinazione dirigenziale n. 167 del 19.04.2025;
- 3) le Sezioni del Dipartimento competenti dei procedimenti amministrativi per l'adozione di disposizioni operative contenenti gli elementi di seguito identificati.

La Regione si impegna ad adottare disposizioni per l'effettuazione delle attività delegate oggetto dei procedimenti amministrativi in convenzione, contenenti almeno il flusso procedimentale di interesse e l'esito finale, le check-list di cui all'allegato B della Deliberazione n. 1327/2020, nonché gli aspetti della disciplina delle conseguenze correlate a eventuali inadempienza/irregolarità nello svolgimento dell'attività da parte del CAA.

Ove non siano espressamente previsti specifici diversi termini dalla regolamentazione comunitaria, nazionale e regionale, le istanze relative all'esercizio dell'attività agricola presentate alla Regione per il tramite dei CAA, previo esperimento delle attività istruttorie documentali di cui alla Deliberazione n. 1327/2020, sono istruite dalla Regione entro i termini indicati nella medesima Deliberazione, rimanendo inteso che nel caso in cui le Amministrazioni competenti non adottino un provvedimento entro tali termini, le istanze si intenderanno accolte ai sensi e per gli effetti del D. Lgs 29 marzo 2004, n. 99, art. 14, comma 6, come modificato dall'art 4, comma 1, legge n.154 del 2016.



REGIONE PUGLIA

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE E AMBIENTALE

SEZIONE COMPETITIVITA' DELLE FILIERE AGROALIMENTARI

La Regione si impegna a pianificare le proprie attività e ad adottare la modulistica, anche prevedendo procedure informatizzate per la raccolta delle istanze del CAA, e le disposizioni che il CAA è tenuto a rispettare in tempi compatibili con i termini di realizzazione delle attività delegate.

Al fine di ottimizzare l'efficacia delle attività delle sedi operative, la Regione si impegna a cooperare per l'attuazione dei seguenti servizi specifici, provvedendo alla:

- convocazione di riunioni periodiche di coordinamento per la comunicazione delle novità amministrative e/o informatiche e relative alle attività delegate, oltre alla pubblicazione sul sito web dei manuali e delle procedure, dandone notifica al responsabile;
- definizione e realizzazione di un programma di formazione tecnico/amministrativa degli operatori del CAA;
- attivazione di forme di consultazione periodica sulle tematiche da affrontare relative ai diversi settori trattati;
- definizione delle modalità per lo scarto d'archivio delle istanze per le quali sono decorsi i termini di conservazione e trasmissione annuale dell'elenco di quelle per le quali si sono compiuti i termini previsti.

La Regione vigila sulla corretta esecuzione delle attività oggetto della presente convenzione.

Art. 6 - Controlli amministrativi

Il CAA è responsabile sotto il profilo amministrativo, civile e penale della regolarità e legittimità dell'operato, sia proprio sia delle società ausiliarie di cui all'art. 17 del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali 27 marzo 2008.

Il CAA è impegnato al rispetto dell'art. 1375 cc, la cui violazione costituisce inadempimento contrattuale ed è causa di risoluzione anticipata della presente convenzione.

Il CAA prende atto che la Regione effettuerà periodicamente controlli sulle sue sedi operative allo scopo di verificare il mantenimento degli impegni assunti con la presente convenzione.

All'art. 5 della presente convenzione sono definiti gli elementi oggetto dei controlli da effettuare a cura della Regione.

I controlli sul rispetto dei requisiti minimi di garanzia e funzionamento previsti dalla normativa nazionale e regionale sono effettuati sulla base delle disposizioni operative di cui alla determinazione dirigenziale n. 167 del 9 aprile 2025.



REGIONE PUGLIA

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE E AMBIENTALE

SEZIONE COMPETITIVITA' DELLE FILIERE AGROALIMENTARI

I controlli sul rispetto delle procedure sui procedimenti affidati ai sensi della presente convenzione, sono affidati alle Sezioni competenti per gli stessi e sono svolti sulla base di un campione costruito secondo criteri stabiliti dalla Sezione competente per i procedimenti stessi. In ogni caso, la percentuale di estrazione del campione sarà pari almeno al 5% delle pratiche presentate. Qualora il campione superi 10.000 unità, tale percentuale sarà pari almeno al 2,5%.

I controlli saranno svolti entro l'anno successivo a quello dell'annualità di riferimento su tutti i CAA convenzionati. La data delle operazioni di controllo è comunicata al CAA con almeno 15 giorni di preavviso.

La Regione si riserva, comunque, il diritto di svolgere ulteriori controlli laddove opportuno.

Art. 7 - Recesso unilaterale e risoluzione della convenzione

La volontà di recesso unilaterale deve essere comunicata formalmente dalla parte che intende recedere mediante PEC con un preavviso di non inferiore a tre mesi.

In caso di recesso anticipato, il CAA non può acquisire nuovi mandati da parte delle imprese agricole. Fermo l'obbligo di non acquisire nuovi mandati, il CAA deve garantire l'espletamento diligente dei mandati in essere.

Costituiscono causa di risoluzione della presente convenzione:

- la carenza sopraggiunta dei requisiti minimi di garanzia e funzionamento del CAA (D.G.R. 1327/2020 – Allegato C);
- il mancato rispetto, a seguito dei controlli di cui all'articolo precedente, degli impegni ed obblighi assunti con la presente convenzione.

La risoluzione anticipata per le motivazioni indicate precedentemente sarà preceduta da contestazione formale inviata alla pec indicata dal CAA a cura del Dipartimento, che il CAA potrà riscontrare via pec entro 15 giorni dal ricevimento.

Art. 8 - Sicurezza protezione dei dati personali

Il CAA si impegna al rispetto di tutte le norme previste per il trattamento dei dati personali dei produttori mandatarî fornendoli solo all'autorità inquirente, ovvero su richiesta della Regione.

Il CAA si impegna a comunicare tempestivamente, e comunque non oltre le 24 ore, alla Regione qualsiasi caso di violazione della sicurezza dei dati, intendendo con questo qualsiasi evento che può comportare accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati.



REGIONE PUGLIA

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE E AMBIENTALE

SEZIONE COMPETITIVITA' DELLE FILIERE AGROALIMENTARI

In occasione dell'attivazione di ciascuno dei procedimenti previsti nella Deliberazione n. 1327/2020, ovvero di ulteriori procedimenti amministrativi individuati dalle Sezioni del Dipartimento, la Regione fornirà al CAA l'informativa sul trattamento dei dati da rendere agli utenti interessati.

Art. 9 - Responsabile del trattamento dei dati personali

Il CAA, con la sottoscrizione della presente convenzione, dichiara di garantire il rispetto di tutte le prescrizioni impartite dalla Regione nell'atto, già sottoscritto dalle parti, di designazione del CAA, quale responsabile del trattamento, ai sensi e per gli effetti delle vigenti disposizioni normative contenute negli artt. 4.8 e 28 del GDPR.

Qualora le parti non avessero già sottoscritto alcun atto di designazione a responsabile di trattamento, sarà cura delle stesse procedere, contestualmente alla stipula della presente convenzione, anche alla sottoscrizione di detta designazione.

Art. 10 - Informativa ai sensi dell'art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali

In relazione alle informazioni acquisite ai fini della sottoscrizione e dell'esecuzione della Convenzione, la Regione tratterà i dati personali e le categorie speciali di tali dati nel rispetto del GDPR e delle norme vigenti.

Art. 11- Spese contrattuali

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso con spese a carico della parte che intende utilizzarla.

Per quanto non espressamente disposto, si fa rinvio alle disposizioni di legge.

Art. 12 - Disposizioni finali

La presente convenzione viene redatta in duplice originale in bollo, con spese a carico del CAA.

Un originale, previa repertoriazione, sarà conservato dalla Regione e l'altro sarà reso al CAA.

Art. 13 - Foro competente

Per eventuali controversie derivanti dalla presente convenzione è competente il Foro di Bari.

Il Direttore di Dipartimento

Il Legale Rappresentante del CAA